

Magistratura democratica e il prossimo Consiglio superiore della magistratura

di Esecutivo di Magistratura democratica

Il 25 e il 26 ottobre 2026 i magistrati italiani sono chiamati ad eleggere i componenti togati del prossimo Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di un appuntamento che, per più ragioni, è di straordinaria importanza.

Non solo perché il Consiglio superiore della magistratura è un organo previsto dalla Costituzione repubblicana, ma anche perché si tratta di una “elezione” che si celebra solo pochi mesi dopo il fallimento del progetto di revisione costituzionale che avrebbe profondamente inciso sulla fisionomia del CSM.

È un'occasione per ragionare su come ciascun gruppo associativo si proponga di impedire altre degenerazioni nell'esercizio del governo autonomo. È un'occasione per fare un esercizio di memoria e misurare le differenze. Ricordando, anzitutto, a cosa serve il Consiglio superiore della magistratura.

Il CSM che abbiamo difeso

Il Consiglio superiore della magistratura non è – come invece alcuni ritengono – l'ufficio del personale della magistratura. Né è un organo destinato ad assumere solo decisioni di “alta amministrazione”¹.

Il **Consiglio superiore della magistratura** è molto di più. È un organo di rilevanza costituzionale, **garante dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura** nel suo insieme e di quelle di ciascun magistrato chiamato ad esercitare la funzione giudiziaria.

È la stessa «esistenza di un organo come il CSM a preconstituire le condizioni indispensabili affinché sia garantita l'autonomia dell'ordine giudiziario»². Basterebbe un'affermazione come questa a far comprendere la rilevanza del passaggio elettorale che la magistratura ha davanti a sé. L'esigenza che il CSM è chiamato ad assolvere è, evidentemente, quella di evitare che gli altri poteri dello Stato possano condizionare l'esercizio della giurisdizione: quasi sessant'anni orsono, la Corte costituzionale ha evidenziato che «l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura ha corrisposto all'intento di rendere effettiva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l'autonomia della magistratura, così da collocarla nella posizione di "ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere", e conseguentemente sottrarla ad interventi suscettibili di turbarne comunque l'imparzialità e di compromettere l'applicazione del principio consacrato nell'art. 101, secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge»³.

In altre parole: «il fine principale del nuovo organo [il CSM] è quello di “sterilizzare”, nei limiti del possibile, tutti i provvedimenti riguardanti lo *status* dei magistrati dalle potenzialità corruttive o intimidatorie che sempre hanno accompagnato simili atti nell'ambito della pubblica amministrazione»⁴.

Ma, nel tempo, l'impatto dell'attività del CSM sul funzionamento del sistema giudiziario è via via cresciuto. È sufficiente pensare alle ricadute che hanno sull'esercizio concreto della giurisdizione le decisioni che il CSM assume per la “gestione” delle gravi scoperture degli organici o a tutti gli atti di c.d. normazione secondaria, organizzazione degli uffici giudiziari. Il c.d. “sistema tabellare” è «un

¹ Sulla transizione da una visione dell'istituzione come organo di natura essenzialmente amministrativa ad una interpretazione “costituzionalista” del Consiglio superiore della magistratura, come organo di rilievo costituzionale investito delle funzioni di governo autonomo della magistratura, cfr. D. Piana – A. Vauchez, *Il Consiglio superiore della magistratura*, Bologna, 2012, pp. 53-88.

² N. Zanon-F. Biondi, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 5^a ed., p. 26, che, pure, propongono una lettura limitata dei poteri che il CSM può esercitare (*ivi*, pp. 48-49).

³ Corte costituzionale, sentenza n. 44 del 1968 (est. Mortati).

⁴ G. Silvestri, *Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale*, in *Questione giustizia*, ed. trimestrale, n. 4/2017, p. 19.

complesso di norme volte a contemperare l'obiettività ed imparzialità dei giudizi con le esigenze della continuità e prontezza delle funzioni giurisdizionali, pur nei casi di mutamenti, di vacanze e di impedimenti»⁵; in altri termini, l'intervento istituzionale del Consiglio superiore della magistratura concorre alla realizzazione del principio del giudice naturale⁶.

Il CSM, dunque, «nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 105 Cost., **esprime orientamenti destinati ad incidere sulla qualità della giurisdizione ordinaria intesa come servizio ai cittadini**, condizione indispensabile perché l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei singoli magistrati non rimanga un insieme di prerogative personali e corporative, ma sia garanzia di una retta amministrazione della giustizia in tutte le pieghe di una società complessa, ovunque emerga la necessità della tutela dei diritti e l'adempimento dei doveri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi»⁷. Un organo di garanzia dell'autonomia della magistratura, funzionale ad assicurare la separazione dei poteri e l'indipendente esercizio dell'attività di tutela dei diritti⁸.

Si è detto che «il tratto costituzionalmente più rilevante di tale organo, idoneo a garantire, con l'autogoverno, l'indipendenza esterna dell'ordine giudiziario dal potere politico, è chiaramente l'elezione, da parte degli stessi magistrati, della maggioranza dei suoi membri, e perciò la rappresentatività del pluralismo delle diverse correnti o componenti»⁹. La composizione «parzialmente rappresentativa» del CSM¹⁰ trova un felice contrappeso nella previsione che, di esso, non facciano parte solo magistrati, poiché «nella logica del disegno costituzionale, il Consiglio deve essere appunto “garantito nella propria indipendenza” anche “nei rapporti con l'ordine giudiziario”, con il quale appunto non si identifica»¹¹.

Un organo che “**protegge**” la separazione dei poteri¹² e che, **tuttavia, non è separato**, essendo presieduto dal Presidente della Repubblica e composto anche da componenti espressi dal Parlamento¹³: «è certo comunque, ed è argomento decisivo, che la presenza nel Consiglio di membri non tratti dall'ordine giudiziario e la particolare disciplina costituzionalmente dettata quanto alla presidenza di esso rispondono all'esigenza (che fu avvertita dai costituenti) di evitare che l'ordine giudiziario abbia a porsi come un corpo separato. Sono stati predisposti, perciò, accorgimenti idonei ad attuarne e mantenerne una costante saldatura con l'apparato unitario dello Stato, pur senza intaccarne le proclamate e garantite autonomia e indipendenza»¹⁴.

Questo è il Consiglio superiore della magistratura che il corpo elettorale ha inteso preservare all'esito del referendum costituzionale celebrato il 22 e il 23 marzo 2026¹⁵.

⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 146 del 1969.

⁶ Sul punto, Corte costituzionale, sentenze nn. 4 del 1986; 419 del 1998; 272 del 1998.

⁷ G. Silvestri, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, in *Questione giustizia*, ed. trimestrale, n. 4/2017, p. 24.

⁸ Sul CSM come istituzione di garanzia, v., tra i molti riferimenti possibili, L. Ferrajoli, *Giustizia e Politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Bari-Roma, 2024, pp. 251 e ss.

⁹ L. Ferrajoli, *Giustizia e Politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Bari-Roma, 2024, pp. 251-252.

¹⁰ Usa questa espressione Corte costituzionale, sentenza n. 142 del 1973 (est. Crisafulli).

¹¹ Corte costituzionale, Ufficio studi (C. Celentano, a cura di), *L'autonomia e indipendenza della magistratura ed il Consiglio superiore della magistratura nella giurisprudenza costituzionale*, 2015, p. 13; cfr. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_278.pdf

¹² Perché «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione» (art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789).

¹³ N. Zanon-F.Biondi, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 5^a ed., p. 27-34.

¹⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 142 del 1973 (est. Crisafulli).

¹⁵ I cittadini italiani che hanno votato NO al referendum costituzionale sono stati 14.462.758 (53,75%); i sì sono stati 12.447.077 (46,25%). *Questa Rivista* ha dedicato profonda attenzione alla c.d. *riforma della magistratura* e alle vicende referendarie, dedicandole il numero monografico *La legge di riforma della magistratura, il referendum costituzionale, il dopo-referendum*, *Questione giustizia*, ed. trimestrale, n. 1-2/2026 <https://www.questionegiustizia.it/rivista/la-legge-di-riforma-della-magistratura-il-i-referendum-i-costituzionale-il-dopo-i-referendum-i>

Il CSM che non abbiamo difeso. La magistratura dopo l'Hotel Champagne e dopo il referendum

Il Consiglio superiore della magistratura che il corpo elettorale NON ha difeso – e che nessun magistrato deve difendere – è quello che ha impegnato le cronache degli ultimi anni.

Le vicende del c.d. scandalo dell'Hotel Champagne hanno rivelato «l'immagine di una **Magistratura china su se stessa**, preoccupata di costruire consensi a uso interno, finalizzati all'attribuzione di incarichi»; si è svelata «un'ampia diffusione della grave distorsione sviluppatasi intorno ai criteri e alle decisioni di vari adempimenti nel governo autonomo della Magistratura»; si tratta di vicende che «provocano così grave sconcerto nella pubblica opinione» e che «hanno gravemente minato il prestigio e l'autorevolezza dell'intero Ordine Giudiziario, la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono (...) indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica»; vicende che rivelano una vera e propria «**modestia etica**»¹⁶.

Si può allora dire che il corpo elettorale – nel respingere il progetto di revisione costituzionale – ha difeso l'assetto costituzionale della magistratura “nonostante” quelle gravi degenerazioni e non per supposti meriti del corpo della magistratura.

Ma non è sufficiente tirare un sospiro di sollievo di fronte allo “scampato pericolo” e al fallimento del progetto di definitivo indebolimento del CSM.

L'«indipendenza e la totale autonomia dell'Ordine Giudiziario sono affermati nelle norme della Costituzione ma trovano il loro presidio nella coscienza dei nostri concittadini; e questo presidio, oggi, appare fortemente indebolito. Rinvigorirlo spetta soprattutto ai magistrati, a ciascuno di essi, sul piano sia dell'impegno professionale sia dei comportamenti personali». Del resto «la limpidezza del modo di agire anche nella vita associativa, e la credibilità in tutte le decisioni che riguardano il Consiglio Superiore - dalle nomine agli avanzamenti, ai provvedimenti disciplinari e, prima ancora, alle candidature al Consiglio – costituiscono per i cittadini un metro di valutazione della trasparenza e della credibilità anche delle decisioni assunte dalla Magistratura nel rendere giustizia»¹⁷.

Non abbiamo evocato le severe parole del Presidente della Repubblica per appropriarcene. Ma perché esse sono un monito, rivolto a ciascun magistrato e a ciascun gruppo associativo; parole sobrie, ma pesanti come pietre, che viviamo, anzitutto, come rivolte a noi.

Partiamo da un giudizio. La **magistratura non si è mostrata all'altezza** delle responsabilità civili (prima ancora che istituzionali) che questo momento storico ci ha assegnato **per superare le gravi degenerazioni** che lo scandalo dell'Hotel Champagne ha rivelato (ma non creato).

In sede istituzionale, il CSM si è limitato a celebrare un (circoscritto) numero di procedimenti disciplinari e a valorizzare negativamente quanto emerso dalle note *chat* estrapolate dal telefono cellulare di Luca Palamara in occasione di alcune procedure di attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi (e di conferma degli stessi) o in occasione di alcune valutazioni di professionalità. Il (dis)valore di quanto rivelato da quei dati documentali è stato peraltro valorizzato in modo selettivo e con un livello discontinuo di rigore, tanto che alcuni dei protagonisti di quelle vicende sono oggi investiti di rilevanti responsabilità istituzionali.

Il CSM ha, invece, rinunciato ad affrontare in modo incisivo alcuni nodi “di sistema” in cui “il sistema” – per usare il crudo titolo che Palamara ha inteso dare alla sua chiamata in correità dell'intero sistema giudiziario – ha potuto svilupparsi. Ne parleremo poco oltre.

In sede associativa, ci si è accontentati di celebrare qualche procedimento disciplinare per violazione delle regole statutarie dell'Associazione nazionale magistrati; procedimenti endo-disciplinari che,

¹⁶ Si tratta di alcune delle severe parole usate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 18 giugno 2020, poche settimane dopo l'emersione della vicenda dell'Hotel Champagne; cfr. Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario dell'uccisione di Nicola Giacombi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Mario Amato e Gaetano Costa e del trentennale dell'omicidio di Rosario Livatino, <https://www.quirinale.it/it/discorso/intervento-presidente-repubblica-sergio-mattarella-occasione-cerimonia-commemorativa-quarantesimo-anniversario-uccisione-nicola-giacombi-girolamo-minervini-guido-galli>

¹⁷ *Ibidem*.

con una lettura surreale del diritto alla *privacy* degli incolpati, sono stati celebrati (con la nostra opinione contraria) a porte chiuse, senza nemmeno offrire agli associati la possibilità di conoscerne in modo chiaro sviluppi ed esiti. Sempre in sede associativa, ci si è accontentati di formulare qualche declamazione di principio sulla necessità di procedere ad una riforma di regole e comportamenti che prevenisse il ripetersi di certe degenerazioni.

Ma anche qua è mancato il coraggio di sviluppare un ragionamento più ampio, sulle dinamiche di potere che si sono sviluppate all'interno della magistratura e una riflessione sulle proposte che la magistratura associata dovrebbe formulare per evitare il ripetersi delle gravi degenerazioni che conosciamo. È stato respinta l'idea di promuovere «una sorta di “commissione verità”, nella quale poter comprendere il fenomeno, piuttosto che sanzionare i singoli, individuandone le cause e le ragioni, per coinvolgere tutta la magistratura in un discorso autenticamente catartico che si proponesse di studiare il passato, per elaborare prospettive e soluzioni per il futuro»¹⁸. Nemmeno l'Associazione nazionale magistrati si è spesa con il necessario impegno per chiedere al legislatore di riformare il sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.

La difesa del CSM, oggi e domani.

Difendere l'assetto costituzionale della magistratura non è operazione che può esaurirsi in una tornata referendaria: «la Costituzione – ha detto Piero Calamandrei – non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità»¹⁹.

È questa la ragione per cui avvertiamo la serietà di questo momento elettorale. È questa la ragione per cui avvertiamo l'importanza e la gravità della responsabilità che questo passaggio affida a ciascun protagonista di questa tornata elettorale: si tratti di candidato, di elettore, di gruppo associativo.

Abbiamo da tempo individuato **quali siano i “nervi scoperti” e i “punti di crisi” del sistema di governo autonomo della magistratura.**

Del resto, si tratta di nervi scoperti molto facili da individuare: lo sviluppo di un'idea di “carriera” all'interno della magistratura, che mortifica l'idea costituzionale di uguaglianza tra i magistrati e la pari dignità delle funzioni giudiziarie; l'affermarsi di logiche di gerarchia interne agli uffici giudiziari; l'affermarsi di logiche produttivistiche; l'esercizio – da parte del CSM – della discrezionalità in modi che non sono prevedibili e comprensibili, tanto da sembrare talora arbitrari; l'affermarsi – dentro l'associazionismo giudiziario – di logiche maggioritarie che favoriscono i corto-circuiti di potere tra gruppi associativi e istituzione consiliare.

¹⁸ S. Musolino, Relazione del Segretario generale di Magistratura democratica al XXIV Congresso, Napoli, 10-12 novembre 2023: «Per questa ragione avevamo chiesto che l'ANM, in luogo di perseguire i responsabili di condotte eticamente riprovevoli attraverso procedimenti segreti, persino nelle massime elaborate dai probiviri, promuovesse una sorta di “commissione verità”, nella quale poter comprendere il fenomeno, piuttosto che sanzionare i singoli, individuandone le cause e le ragioni, per coinvolgere tutta la magistratura in un discorso autenticamente catartico che si proponesse di studiare il passato, per elaborare prospettive e soluzioni per il futuro. È prevalsa, invece, la tesi secondo la quale con lo svolgimento dei citati procedimenti disciplinari e para-disciplinari, la magistratura avrebbe dimostrato di avere superato la crisi. L'esito di questi ha dimostrato, invece, quanto sia stato miope affidarsi. Si tratta, infatti, di strumenti, tesi all'accertamento di responsabilità individuali, inadatti all'analisi dei fenomeni e a una valutazione delle cause culturali, che non consentono l'avvio di un discorso associativo diffuso e coinvolgente tutta la magistratura. Solo se questa diventa ben consapevole di quanto l'impatto culturale dell'ambizione alla carriera dirigenziale abbia modificato il modo di essere del magistrato, trasformando in senso verticale i rapporti orizzontali dentro la magistratura previsti dalla Costituzione, sarà possibile avviare autentici processi di auto-riforma. E questa necessità è ancora più urgente per le giovani generazioni di magistrati che stanno subendo il marchio di inaffidabilità istituzionale, per fatti e dinamiche a cui non hanno contribuito neanche indirettamente e di cui non hanno chiavi di lettura, restando così privi di efficaci strumenti di prevenzione per il futuro».

¹⁹ P. Calamandrei, Discorso sulla Costituzione agli studenti milanesi, Milano, 26 gennaio 1955.

Sono tutti temi che – in qualche modo – si tengono insieme e che hanno alimentato la modestia etica da tutti stigmatizzata (spesso solo a parole) e che, ancora di recente, hanno portato a denunciare la “servitù volontaria dei magistrati” e la necessità di ricercare il “perduto valore del fare giurisdizione”²⁰.

È su questi temi che si misurano parole, comportamenti e differenze²¹.

Il governo autonomo, il potere, i gruppi associativi.

Le gravi degenerazioni emerse nella gestione del governo autonomo della magistratura trovano causa – secondo una lettura molto diffusa – nel rapporto tra i gruppi associativi e i componenti del CSM.

Si tratta di una lettura che coglie, evidentemente, un dato di realtà, rispetto al quale la magistratura è chiamata a riflettere in modo approfondito. Perché, come è stato acutamente osservato, la c.d. **“questione morale” rivela, a ben vedere, anche una “questione democratica”²².**

Continuiamo a ritenere che il sorteggio sia una risposta sbagliata – profondamente sbagliata – a problemi reali. Il sorteggio mortifica il valore positivo del vivere la dimensione professionale non come monadi di amministratori, ma come comunità di persone che – associandosi tra loro – concorrono a disegnare la fisionomia dell’organo di governo autonomo; il sorteggio distrugge il ruolo (parzialmente) rappresentativo del Consiglio superiore della magistratura²³ e finisce con il determinare un *vulnus* di legittimazione per la magistratura (ritenuta incapace di selezionare chi dovrà comporre il CSM) e per gli stessi componenti del CSM²⁴.

Crediamo alla possibilità di partecipare alla designazione dei componenti dell’organo di governo autonomo all’esito di competizioni elettorali che si basino sul confronto tra idee. Non è l’esistenza di gruppi associativi a determinare degenerazioni nell’esercizio dell’autogoverno.

²⁰ T. Epidendio, Sulla servitù volontaria dei magistrati. Alla ricerca del perduto valore del fare giurisdizione, in *Questione giustizia* on line, 28/09/2026 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-servitu-volontaria-dei-magistrati> ; v. anch R. De Vito, Soggetti soltanto alla legge. I magistrati e le carriere, *Questione giustizia*, ed. trimestrale, n. 4/2017, 58 e ss. https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/471/qg_2017-4_o8.pdf

²¹ Merita solo un cenno – ed è volutamente un cenno solo in nota – la candidatura di Cosimo Ferri in questa tornata elettorale. In questa contingenza storica sarebbe paradossale la rielezione di chi ha concepito il lavoro di magistrato come *cursus honorum*: quattro anni al CSM, poi cinque da sottosegretario e quattro da deputato, poi candidato sindaco e, quindi, ancora fuori ruolo. E, durante l’incarico in Parlamento, la nota vicenda dell’“Hotel Champagne”, dove fu uno dei protagonisti dell’accordo occulto che si voleva favorire sulla nomina del Procuratore della Repubblica di Roma. I proscioglimenti disciplinari per il diniego di utilizzo delle intercettazioni, deciso dal Parlamento, o per altre questioni procedurali, non cancellano i fatti storici.

²² N. Rossi, *Questione morale o questione democratica?*, in *Questione giustizia* on line, 26/01/2021 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-morale-o-questione-democratica> . N. Rossi evidenzia che «serve invece dirigere lo sguardo sulle macchine organizzative delle correnti e sui processi decisionali effettivi perché è lì che si sono annidati i congegni che hanno abbassato il tasso di democraticità delle diverse compagini. In alcuni casi si è trattato del dominio incontrastato - o poco efficacemente contrastato - di un *leader*. In altri casi dello stabilizzarsi di un governo di notabili, con il corredo di apparati soggetti e di ferree sfere di influenza territoriale. In altri casi ancora, della costituzione di oligarchie che nel quadro fluido di avvicinamenti e fusioni tra entità associative diverse hanno acquisito un ruolo autonomo e di minore responsabilità nei confronti degli associati».

²³ Per ribadire l’espressione della dimensione «parzialmente rappresentativa» del CSM, usata da Corte costituzionale, sentenza n. 142 del 1973.

²⁴ Su tutti tali aspetti, diffusamente, quanto efficacemente V. Savio, *Come eleggere il Csm, analisi e proposte: il sorteggio è un rimedio peggiore del male*, *Questione giustizia* on line, 26/06/2019 https://www.questionegiustizia.it/articolo/come-eleggere-il-csm-analisi-e-proposte-il-sorteggio-e-un-rimedio-peggiore-del-male_26-06-2019.php

Per la seconda volta, ci accingiamo a votare con un sistema elettorale ad ispirazione maggioritaria, con un (modesto) contrappeso di carattere proporzionale e con la partecipazione alla competizione elettorale di magistrati sorteggiati²⁵.

È un sistema elettorale che non ci piace.

Abbiamo sempre ritenuto che – **per scardinare le logiche di potere – il migliore antidoto sia la diluizione del potere**. Il CSM non deve garantire “governabilità”, ma possibilità di veicolare nel governo autonomo il pluralismo culturale che attraversa la magistratura. Per questo, abbiamo sempre auspicato il ritorno ad un metodo elettorale di carattere proporzionale²⁶. Un sistema elettorale «che abbandoni la logica personalistica e che risponda, al massimo grado, a tre diverse esigenze: garantire la rappresentatività delle idee di tutti, dentro e fuori dai gruppi, non mortificando le diversità di visione della giurisdizione; allargare la partecipazione e smarcarla dall’ipoteca delle correnti, restituendo potere di scelta al magistrato elettore; assicurare che sia data finalmente risposta alla questione, non più eludibile, della corretta rappresentanza di genere»²⁷.

Tuttavia, le proposte in tal senso che abbiamo formulato all’interno dell’Associazione nazionale magistrati – perché si facesse promotrice di una richiesta di riforma del sistema elettorale in senso proporzionale – sono state respinte al mittente dai due gruppi oggi rappresentati dentro l’ANM (nonostante tale proposta fosse coerente con gli esiti della consultazione interna svolta in seno alla magistratura il 27-28 gennaio 2022)²⁸.

È la democrazia. La nostra proposta non è passata. Ma questo immobilismo segna una **differenza tra chi preferisce la governabilità e chi preferisce il pluralismo**. E questa differenza non possiamo che lasciarla al giudizio di chi aspira ad un cambiamento....

Preso atto della volontà dei gruppi maggioritari di lasciare inalterati i meccanismi elettorali, abbiamo cominciato a sperimentare altre strade, per evitare che i risultati elettorali siano una fotografia dei soli gruppi maggioritari.

Nella consapevolezza che esiste – fuori e dentro la magistratura, e non solo in Magistratura democratica – una forte domanda di cambiamento abbiamo ritenuto che – per rendere concreta questa ambizione di rinnovamento – fosse necessario condividere percorsi. Magistratura democratica ha guardato con interesse al progetto che hanno intrapreso molti magistrati che, oggi, non si sentono rappresentati da nessuno dei gruppi associativi storici; lo abbiamo fatto ascoltandone le domande, leggendone il programma e incontrandone i candidati, che abbiamo conosciuto al consiglio nazionale. In quelle domande e in quei progetti abbiamo riconosciuto molte delle nostre domande e dei nostri progetti. Soprattutto, vi abbiamo letto la medesima ambizione di cambiamento e rinnovamento del governo autonomo della magistratura. In questo spirito, **Magistratura democratica ha pertanto deciso di condividere insieme alle persone che si riconoscono**

²⁵ V. Savio, CSM, da un Porcellum al Marta-rellum: una prima lettura della proposta di legge elettorale, *Questione giustizia on line*, 21/02/2022, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-da-un-porcellum-al-marta-rellum-una-prima-lettura-della-proposta-di-legge-elettorale>

²⁶ Magistratura democratica, Sulla riforma del sistema elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura, 20/10/2021: «il Consiglio, a differenza del Parlamento, non ha bisogno di esprimere una maggioranza stabile; per contro, la ricerca di governabilità può stimolare e generare stabili accordi, sia in fase elettorale, sia nella successiva gestione del governo autonomo, che rischiano di riproporre proprio quelle dinamiche di potere che stanno alla base delle più recenti degenerazioni. Il sistema elettorale maggioritario, dunque, non costituisce un antidoto a quelle disfunzioni, ma può costituirne il prodromo». Per la lettura di tutto il documento, <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/magistratura-democratica-e-la-riforma-del-sistema-elettorale-per-il-consiglio-superiore-della-magistratura/>

²⁷ Magistratura democratica, CSM: una legge elettorale in funzione del suo ruolo costituzionale, 24/06/2020; https://www.magistraturademocratica.it/articolo/csm-una-legge-elettorale-in-funzione-del-suo-ruolo-costituzionale_3095-php/

²⁸ Il Cdc dell’ANM prende atto degli esiti del referendum. Si legge nel documento che « Sul secondo quesito, avente ad oggetto il sistema - maggioritario o proporzionale - preferibile per eleggere i componenti togati del CSM, su 7.872 elettori, hanno espresso la loro preferenza 4.091 (affluenza al 51,97%): 3.189 sono stati i voti espressi a favore di un sistema "ad ispirazione proporzionale", mentre 745 sono stati quelli favorevoli al maggioritario». <https://www.associazionemagistrati.it/doc/3731/il-cdc-dell'anm-prende-atto-degli-esiti-del-referendum.htm>

nel progetto “autogoverno diffuso” la sfida che ci deve portare alla prossima consiliatura²⁹.

È una scelta concreta, che «dimostra che è possibile costruire percorsi comuni attorno alle idee e ai programmi, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'identità di ciascuno, riconoscendo il valore dei contenuti prima ancora delle appartenenze»³⁰.

Gli altri gruppi associativi hanno fatto scelte diverse, privilegiando le identità e, non di rado, le gerarchie interne. È una scelta – fedele alla ferrea legge delle oligarchie, ma diversa dalla nostra – che rispettiamo. Ma, anche sotto tale aspetto, questa differenza non possiamo che lasciarla al giudizio degli elettori che aspirano ad un cambiamento....

Non solo formule elettorali. Quali prospettive di riforma per il governo autonomo.

La speranza di cambiamento e di superamento delle logiche di potere che si sono sviluppate dentro il governo autonomo, sino a mettere a rischio la stessa fiducia dei cittadini nella credibilità della magistratura, non può però essere affidata solo a riforme o alchimie elettorali.

Si tratterebbe di una lettura del tutto riduttiva e, dunque, insufficiente: «le cause delle degenerazioni emerse nelle funzioni dell'autogoverno (...) vengono di solido identificate, anziché nel carrierismo e nelle logiche di potere da esso generate, nell'associazionismo giudiziario e nel pluralismo delle correnti all'interno dell'Associazione nazionale magistrati. Si è avuto così un vero capovolgimento del rapporto di causa ed effetto. **Sono stati il carrierismo e le conseguenti logiche clientelari di potere la vera origine della degenerazione delle correnti interne all'Associazione e dei guasti nelle funzioni di autogoverno**»³¹.

È dunque sui nodi del carrierismo e della trasparenza del circuito di governo autonomo che si deve, anzitutto, intervenire.

E, anche sotto tale profilo, è possibile misurare significative differenze.

Negli ultimi anni, Magistratura democratica si è spesa per **disarticolare l'idea di gerarchia e di carriera dentro la magistratura**. Lo ha fatto quando si è trattato di intervenire sulla riforma della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, organizzando, prima, un lavoro culturale³², poi adoperandosi perché i fattori di razionalità organizzativa non si trasformassero in fattori di gerarchia interna tali da mortificare la professionalità dei magistrati o, peggio, da condizionarne l'autonomia interna.

Magistratura democratica si è, dapprima, adoperata per dare **maggiore effettività alle procedure di conferma** nell'esercizio delle funzioni direttive o semi-direttive, auspicando che il CSM si facesse carico di esaminare con la doverosa sollecitudine le pratiche maggiormente problematiche (in quella fase, da tempo giacenti in una sorta di “limbo”, che non dispiaceva quasi a nessuno)³³. Ciò nella consapevolezza del fatto che nomine e conferme dei dirigenti sono un “banco di prova per la difesa dell'autogoverno”³⁴. Poi, sempre Magistratura democratica non ha mancato di registrare gli esiti deludenti dell'attività consiliare, registrando la distanza delle decisioni consiliari con le idee che il gruppo si ostina a coltivare. Quali idee? Eccole: «gli incarichi direttivi e semi-direttivi come funzioni di responsabilità organizzativa e non come insediamento in un vertice

²⁹ Magistratura democratica, Verso un nuovo Consiglio superiore della magistratura, 06/07/2026 <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/verso-un-nuovo-consiglio-superiore-della-magistratura/>

³⁰ <https://www.autogovernodiffuso.it/i-rapporti-con-md>

³¹ L. Ferrajoli, Giustizia e Politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale, Bari-Roma, 2024, p. 271

³² Con il seminario organizzato in data 11/06/2024; <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/la-nuova-circolare-sulla-organizzazione-degli-uffici-di-procura-riflessioni-proposte-prospettive-19813/>

³³ <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/magistratura-democratica-sulle-lentezze-nelle-procedure-di-conferma/>

³⁴ R. Sanolrenzo, Le nomine dei dirigenti: banco di prova per la difesa dell'autogoverno; D. Cappuccio, La conferma del dirigente: dall'analisi dei dati alla ricerca di una credibile prospettiva; ambedue i contributi sono reperibili nel fascicolo di questa Rivista, ed. trimestrale, n. 4/2017, L'orgoglio dell'autogoverno: una sfida possibile per i 60 anni del Csm, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/2017-4.php>

gerarchico; dovere di rendere conto del “modo” e dei risultati raggiunti nell’assolvimento dell’incarico; valorizzazione del lavoro dei consigli giudiziari; gestione partecipata degli uffici giudiziari, con il coinvolgimento di tutti i magistrati in servizio»³⁵.

In altre componenti associative – e consiliari – non abbiamo registrato analoga attenzione e analogo interesse; tantomeno, impegno fattivo. E anche questa è una differenza che ciascuna persona che desideri un cambiamento potrà considerare...

Ma il vero metro per misurare la concreta volontà di cambiamento di paradigma e la vera volontà di sottrarre alle logiche di potere e di condizionamento dell’attività dell’organo di governo autonomo della magistratura è stata un’altra.

Alludiamo ovviamente alla (tuttora necessaria) riforma del Testo Unico dirigenza degli uffici giudiziari. In occasione della **riforma del Testo Unico dirigenza degli uffici giudiziari** – resa necessaria dalla riforma Cartabia³⁶ – si è potuta misurare la distanza tra proclami e comportamenti.

Quasi dieci anni orsono – in occasione dei sessant’anni di attività del CSM – ci si chiedeva se la discrezionalità del CSM fosse una prerogativa irrinunciabile dell’autogoverno o un peso insostenibile per la magistratura³⁷. La risposta che ci ha consegnato la cronaca è quasi spietata.

Questo ha condotto Magistratura democratica ad avviare una elaborazione culturale, prima³⁸, politico-istituzionale, poi, per **calibrare diversamente criteri e margini di ampiezza del potere discrezionale** che il CSM deve utilizzare nell’ambito delle proprie scelte.

Magistratura democratica aveva pertanto auspicato che il CSM prendesse sul serio la sfida della riforma del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria che la legge imponeva di riformare: rafforzando la prescrittività dei criteri che regolano l’esercizio del potere di scelta del CSM e introducendo meccanismi che, nel valorizzare le attitudini anche con riferimento al dato esperienziale del magistrato, raggiungano ragionevoli contemperamenti tra le ambizioni del singolo e le esigenze di funzionalità del sistema giudiziario. Pur nella consapevolezza che nessun mutamento normativo può di per sé essere totale garanzia della correttezza dei comportamenti – essendo questa rimessa alla dimensione etica e deontologica che il corpo giudiziario è in condizione di esprimere – avevamo ritenuto necessario un rafforzamento del quadro di regole nella prospettiva di sostituire la “legge della forza” con la “forza della legge”³⁹.

Sappiamo tutti come è andata a finire.

I due gruppi di maggioranza nella passata consiliatura – in una singolare saldatura con la maggioranza della componente laica, quella forse maggiormente interessata a rendere “governabile” la magistratura – ha adottato, a stretta maggioranza, una riforma che non si è mostrata in grado di incidere positivamente sulla trasparenza e prevedibilità delle decisioni del CSM; né di disincentivare gli appetiti di carriera; né, tantomeno, di disarticolare i sospetti di decisioni prese sulla base di criteri

³⁵ Magistratura democratica, Tutti confermati? 22/12/2023, <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/nm6585588cae5929-77316871/>

³⁶ Su cui si veda – tra le altre possibili citazioni – il fascicolo di questa Rivista, n. 2-3/2022, La riforma dell’ordinamento giudiziario: analisi e commenti alla legge delega n. 71 del 2022, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/la-riforma-dell-ordinamento-giudiziario-analisi-e-commenti-alla-legge-delega-n-71-del-2022>

³⁷ M. Guglielmi, La discrezionalità del Consiglio: una prerogativa irrinunciabile dell’autogoverno o un peso insostenibile per la magistratura?, in Quesitone giustizia, ed. trimestrale, n. 4/2017, pp. 30 e ss.

³⁸ Magistratura democratica, La discrezionalità e la forza delle regole: il CSM e la dirigenza giudiziaria, 06/02/2024 <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/nm65c8ef7a8fe068-79292939/> ; Dirigenza giudiziaria: quale discrezionalità per il Csm, Seminario: Roma, 13 aprile 2024, ore 9.30 – Corte di cassazione – Aula ANM <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/dirigenza-giudiziaria-quale-discrezionalità-per-il-csm/>

³⁹ Magistratura democratica, La riforma del testo unico sulla dirigenza giudiziaria: un’opportunità da cogliere senza esitazioni, 22/04/2024, <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/la-riforma-del-testo-unico-sulla-dirigenza-giudiziaria-un-opportunita-da-cogliere-senza-esitazioni/>

mobili (oggi uno, domani l'altro), tanto da mantenere viva l'idea che persista la consuetudine di decisioni adottate sulla scorta di logiche di appartenenza⁴⁰.

Anche su questo, gli elettori potranno misurare le differenze tra i gruppi associativi, allorché ciascuno di essi si propone come attore di cambiamento.

Altri ancora sarebbero i possibili temi sui quali misurare le differenze: si può alludere a come vengono interpretate le c.d. **pratiche a tutela**, con gruppi associativi che si sono opposti ad attivare questo importante strumento a fronte di conclamati episodi di sciacallaggio mediatico agito in danno di magistrati responsabili di avere preso decisioni sgradite alla contingente maggioranza politica⁴¹ o quanto certe **iniziative disciplinari** risentano di pre-comprensioni culturali⁴².

Anche in queste vicende, non tutte le componenti del CSM si sono comportate allo stesso modo. E invitiamo tutti a ragionare sulle differenze e sulle ragioni che hanno determinato certe scelte istituzionali.

In conclusione.

Abbiamo passato in rassegna alcune delle ragioni che ci animano nel continuare a proporre – in modo ostinato – un modello di magistratura che veda nel **rifiuto della gerarchia** e nell'**uguaglianza tra i magistrati**, diversi tra loro solo per le funzioni esercitate, autentici presidi di indipendenza della magistratura. Indipendenza che – per essere tale – deve essere esterna e interna.

Si tratta delle cose che abbiamo provato a fare in questi anni, soprattutto grazie al lavoro generoso, fermo e coerente di Mimma Miele, componente del CSM che ha saputo onorare sia l'istituzione che la fiducia che le ha accordato chi l'ha eletta.

Ma le cose che abbiamo provato a fare, non abbiamo provato a farle da soli, ché non abbiamo la presunzione di avere la verità in tasca; ben sappiamo che un organo plurale impone la necessità di confronto con le altre visioni della magistratura.

Abbiamo solo intenzione di continuare. Con idee di base forti, che vengono da lontano e hanno l'ambizione di guardare lontano.

Per fortuna, grazie all'intelligenza del corpo elettorale, c'è ancora la possibilità di eleggere i componenti del CSM; e con l'elezione, la possibilità di scegliere si ha la possibilità di misurare idee, programmi, ma anche la coerenza dei comportamenti passati.

Noi abbiamo deciso di investire su un'**idea di magistratura che sia attenta all'indipendenza "esterna"; ma che sappia anche custodire gelosamente e proteggere l'indipendenza "interna" degli appartenenti all'ordine giudiziario**. Una magistratura in cui i giudici siano soggetti "soltanto alla legge"; dove – come ci ricordava Pino Borrelli - «l'accento cade sull'avverbio "soltanto", e dunque, prima ancora che la fedeltà alla legge, essa comanda la disobbedienza a ciò che legge non è. Disobbedienza al pasoliniano "palazzo", disobbedienza ai potentati economici, disobbedienza alla stessa interpretazione degli altri giudici e dunque libertà interpretativa. Quindi pluralismo, quindi legittima presenza di diverse posizioni culturali e ideali all'interno della magistratura. D'altra parte, che cos'è il pluralismo delle idee se non il sale dell'indipendenza, che la fa essere confronto responsabile e non soggettivismo e casualità? E ancora, che senso avrebbe il principio del giudice naturale se i giudici fossero tutti uguali e non invece portatori di "legittime diversità"?».

⁴⁰ Magistratura democratica, La riforma del Testo Unico Dirigenza giudiziaria: il CSM ha rinunciato ad un radicale cambio di metodo, 03/12/2024, <https://www.magistraturademocratica.it/wp-content/uploads/2025/02/MD-su-modifiche-TU-Dirigenza-1.pdf>

⁴¹ Magistratura democratica, Il Csm riprenda a esercitare la sua funzione di tutela della credibilità dell'Ordine giudiziario, 31/10/2024 <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/il-csm-riprenda-a-esercitare-la-sua-funzione-di-tutela-della-credibilita-dellordine-giudiziario/>

⁴² Tra gli ultimi casi, Una censura di troppo, 28/05/2026, <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/una-censura-di-troppo/>

Chiudiamo ribadendo un auspicio.

Il voto dei cittadini italiani del 23 marzo 2026 ha confermato la fiducia popolare nell'assetto dei poteri dello Stato, disegnato dalla Costituzione del 1948, restituendo una rinnovata legittimazione a quel raffinato ed efficace meccanismo di equilibrio tra le prerogative parlamentari e governative e il "potere giurisdizionale diffuso". Se vogliamo coltivare la virtù della memoria, se vogliamo rispettare il segnale di fiducia dei 14 milioni di cittadini che hanno votato No, dobbiamo esercitare il diritto di voto con discernimento.

Il 26 ottobre votiamo con lo spirito del 23 marzo!

[Magistratura democratica - Il Csm che vogliamo - il programma](#)

[Autogoverno diffuso. Il nostro impegno](#)

[Magistratura democratica-Autogoverno diffuso: i candidati che sosteniamo](#)